

**Fondazione Bioparco di Roma**

---

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai  
sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

**PARTE SPECIALE E**

**REATI AMBIENTALI**

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>2 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

## Sommario

Definizioni .....	3
Premessa.....	5
1 - Reati Ambientali.....	7
1.1 Art. 25- <i>undecies</i> , d.lgs. n. 231/2001 .....	7
1.2 Le fattispecie di reato .....	7
2 - Processi e attività sensibili ai reati di cui all'art.25 <i>undecies</i> , d.lgs. n. 231/2001 .....	22
2.1 Attività sensibili.....	22
3 - Sistema dei controlli.....	22
3.1 <i>Standard</i> di controllo generali .....	23
3.2 Criteri di condotta .....	23
3.3 <i>Standard</i> di controllo specifici.....	23

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>3 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

## Definizioni

### Aree (processi) sensibili

Insieme di attività correlate e collegate funzionalmente il cui svolgimento determina, in termini concreti, un rischio di commissione dei reati-presupposto di cui al Decreto 231.

### Codice Etico

Codice di comportamento che riassume gli *standard* di comportamento e i criteri di svolgimento delle attività al fine di garantire azioni e decisioni in conformità alle prescrizioni di Legge, ai Regolamenti, ai principi etici e ai valori morali propri della Fondazione Bioparco. Costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

### Decreto 231

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

### Destinatari

Tutti i soggetti destinatari del Modello organizzativo e, in particolare, Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, ed ogni altro soggetto che opera in nome e per conto della Fondazione, nei limiti di quanto indicato nell’art. 5 del Decreto 231.

### Dipendenti

Tutti i lavoratori subordinati della Fondazione.

### Area aziendale

Struttura funzionale, inserita nella complessiva struttura organizzativa, che persegue e svolge attività autonome e/o correlate/coordinate con le altre aree funzionali, nell’ambito degli obiettivi generali e della *mission* istituzionale della Fondazione Bioparco.

### Modello Organizzativo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231. Rappresenta il sistema strutturato formato da un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, idoneo a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nella Fondazione Bioparco.

### Organi di Controllo

Sono il Comitato di Vigilanza e il Collegio sindacale della Fondazione.

### Organi Sociali

Sono il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Vigilanza della Fondazione Bioparco.

### Organismo di Vigilanza (OdV)

Organo previsto dall’art. 6 del Decreto 231, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l’aggiornamento.

### Responsabile (Direttore o Caposettore/area)

Soggetto della Fondazione Bioparco al quale viene attribuita la responsabilità, singola o condivisa con altri, per le operazioni nelle Aree (Funzioni) Aziendali.

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>4 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

### **Soggetti in posizione apicale**

Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno delle Società/Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle Società/Enti medesimi.

### **Soggetti terzi (Stakeholders)**

Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale.

### **Sottoposti (soggetti)**

Soggetti in posizione subordinata, sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

### **Violazione (Illecito) disciplinare**

Condotta o omissione dal lavoratore dipendente in violazione delle norme di comportamento previste dal Modello Organizzativo.

### **Codice dell'Ambiente**

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche e integrazioni.

### **Cer**

Catalogo Europeo dei Rifiuti

### **Rifiuto**

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

### **Rifiuto Pericoloso**

Rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

### **Produttore di Rifiuti**

Il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui attività di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione dei Rifiuti.

### **Commerciante di Rifiuti**

Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

### **Detentore di Rifiuti**

Il produttore dei Rifiuti o qualsiasi persona fisica o giuridica che ne sia in possesso.

### **Intermediario**

Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

### **Deposito Temporaneo**

Il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

### **Discarica**

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>5 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

Area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

#### **Gestione di Rifiuti**

Le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante o Intermediario.

#### **Miscelazione di Rifiuti**

Unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

#### **SISTRI**

Il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 *bis*, comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 *bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

#### **Reati Ambientali**

I reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto 231.

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>6 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

## Premessa

La presente Parte Speciale E del Modello Organizzativo della Fondazione, recante il titolo “Reati Ambientali”, ha l’obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi degli illeciti ambientali di cui all’art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, la Parte Speciale E del Modello Organizzativo della Fondazione ha lo scopo di:

- indicare i Protocolli e le modalità operative che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari del Modello dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo- Parte Generale;
- Modello Organizzativo - Allegati;
- Modello Organizzativo - Parti Speciali;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto 231.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>7 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

## 1 - Reati Ambientali

Il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione dell'art. 19 della L. 4 giugno 2010 n. 96, ha inserito nel tessuto del d. lgs. n. 231/01 l'art. 25-undecies che contempla i cc.dd. "Reati Ambientali".

Trattasi di reati in tema di specie animali e vegetali protette; distruzione di *habitat* all'interno di un sito protetto; scarichi idrici; gestione dei rifiuti; bonifica dei siti inquinati; emissioni in atmosfera; riduzione e cessazione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono; versamento di idrocarburi e altre sostanze da parte delle navi nonché, i nuovi reati di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale.

In quanto reati-presupposto, trovano applicazione i principi generali del Decreto 231, per cui la persona giuridica è chiamata a rispondere qualora il reato ambientale sia commesso dagli apicali ovvero da soggetti sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima.

È opportuno sottolineare che può non essere immediato individuare tale interesse o vantaggio. A tal riguardo, la circolare Assonime<sup>1</sup> n. 15 del 28 maggio 2012 ha specificato quanto segue: *"..non vi è interesse dell'ente a provocare un disastro ambientale né ciò può arrecargli vantaggio; tuttavia quando l'imprenditore non organizza l'attività in linea con le prescrizioni del D. lgs 231/01 accetta implicitamente il rischio di incorrere in un reato presupposto...mostra di essere negligente o imprudente. Quando poi l'accettazione del rischio di violare la legge è il risultato di scelte di contenimento di costi e di risparmio di spese, è ragionevole ritenere sussistente il "vantaggio" dell'Ente.."*

### 1.1 Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001

L'art. 25-undecies, come modificato dalla legge n. 68/2015, così recita:

*"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

*b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*

*d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*

*e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

*f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

<sup>1</sup> Assonime è un'associazione fra le società italiane per azioni che si occupa dello studio e della trattazione dei problemi che riguardano gli interessi e lo sviluppo dell'economia italiana.

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>8 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	DATA	REVISIONE
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:



<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>9 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>10 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

## 1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie per cui è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti sono le seguenti:

### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

*“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

### **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.*

### **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

*“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.*

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>11 di 28</b>
<b><u>PARTE SPECIALE E REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Il bene tutelato dall'art. 727-bis non è il singolo animale bensì lo stato di conservazione della specie selvatica. Il legislatore dichiara di tutelare lo stato di conservazione di specie protette da uccisioni, catture e prelievi, legittimando però le stesse condotte illecite qualora si tratti di quantità di esemplari "trascurabili" e abbiano, dunque, un impatto trascurabile sulla conservazione della specie. In ogni caso, la disposizione in esame prevede uno specifico riferimento all'ipotesi di uccisione dell'animale. La clausola di salvezza prevista al primo comma ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato"), pare lasciare spazio all'applicazione della corrispondente fattispecie delittuosa (art. 544-bis c.p.<sup>2</sup>).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen., per “specie animali o vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

### **Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto ( art. 733-bis)**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

<sup>2</sup> Art. 544 bis c.p. “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.”

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>12 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

L'art. 733-bis cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

### **Sanzioni penali (art. 137, d.lgs. n. 152/2006)**

*“(omissis)*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

...

*5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

...

*11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

....

*13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.*

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

- a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>13 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

- b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari. L’art. 25 undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l’irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque, nell’effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 107 Cod. Amb.  
Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del Cod. Amb. E che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.  
Anche tale condotta illecita è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 al Cod. Amb.
- c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee. All’ art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte terza del Codice dell’Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.
- d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.

### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. n. 152/2006)**

*“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

...

*3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>14 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

...

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti (omissis)".*

Le condotte sanzionabili sono le seguenti:

- **Comma I:** il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

- **Comma III:** il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

- **Comma V:** sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb. le attività non autorizzate di miscelazione tra sostanze di cui all'allegato G e tra diverse categorie di rifiuti pericolosi o non pericolosi, ed opera in ogni fase della gestione del rifiuto.

In sostanza, la disposizione proibisce due tipologie di miscele:

- 1) la miscelazione tra varie categorie di rifiuti pericolosi;
- 2) la miscelazione dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

- **Comma VI:** si tratta di rifiuti sanitari derivanti da strutture pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni sanitarie.

#### **Bonifica dei siti (art. 257, d.lgs. n. 152/2006)**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>15 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. (omissis)".

Le condotte sanzionabili sono le seguenti:

- **Comma I:** la disposizione punisce l'omessa bonifica che faccia seguito al cagionamento dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali, laddove l'inquinamento sia stato cagionato con il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio.

Restano escluse dalla norma le ipotesi di :

- abbandono di rifiuti (già previsto in altra norma);
- interventi di bonifica disciplinati da norme di carattere speciale;
- ipotesi di inquinamento diffuso.

- **Comma II:** omessa bonifica dei siti inquinati con sostanze pericolose configura la medesima ipotesi di cui sopra, ma in tale caso l'inquinamento deve essere stato provocato da sostanze pericolose.

#### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258. d.lgs. n. 152/2006)**

"(omissis)

4. ... Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (omissis)".

La norma punisce la condotta di chi fornisce indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il reato è punibile a titolo di dolo ed è imputabile sia al produttore dei rifiuti o destinatario degli stessi, sia al trasportatore.

Pertanto, la condotta viene sanzionata con le stesse pene previste dall'art. 483 c.p. rubricato "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"

Si ritiene, pertanto, che il legislatore abbia voluto evitare il pericolo intrinseco, derivante dalla formalizzazione di documentazione pertinente ai rifiuti pericolosi, che non risulti rispondente agli elementi qualitativi dei rifiuti stessi.

#### **Traffico Illecito di rifiuti (art. 259. d. lgs. n. 152/2006)**

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (omissis)".

La norma sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- il traffico illecito di rifiuti;

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>16 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

• la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'Allegato II (c.d. Lista Verde) del Regolamento, effettuata in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

Per traffico illecito si intende "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti" (Art. 26 Regolamento).

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260. d. lgs. n. 152/2006)**

- "1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
- 4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

Per integrare la fattispecie di reato in commento occorre la commissione di una pluralità di attività illecite, ripetute nel tempo, assieme alla presenza di altri elementi costitutivi.

### **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis. d. lgs. n. 152/2006)**

"(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. <sup>(1145)</sup>
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. <sup>(1143)</sup>
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi (omissis)".

La disposizione in esame contempla una serie di illeciti amministrativi a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI che non ottemperino alle varie prescrizioni da esso imposte.



<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>17 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

Viene sanzionata la falsità ideologica (relativa pertanto alla falsità o non esattezza dei dati contenutistici) del certificato di analisi dei rifiuti, il cui contenuto viene inserito nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La condotta risulta, peraltro, limitata ai soli casi di falsità ideologica dei dati attinenti alla natura, alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Il reato può essere addebitato, in tal caso, al soggetto responsabile, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, della redazione del certificato in oggetto.

Il legislatore ha, inoltre, previsto l'applicazione di una sanzione penale per l'omissione, da parte del trasportatore, di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda area movimentazione e, ove richiesto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Al comma 8 è, altresì, prevista l'incriminazione del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda area movimentazione fraudolentemente alterata.

#### **Sanzioni (art. 279, d.lgs. n. 152/2006 )**

*"5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."*

Il comma 2 sanziona il fatto di chi, nell'esercizio di impianto o di attività superi i valori limite di emissione o violi le prescrizioni dell'autorizzazione fissate nell'allegato al medesimo decreto, o le prescrizioni imposte dalle autorità competenti.

Il comma 5 dell'articolo, prevede una circostanza aggravante specifica alle contravvenzioni di cui al comma 2, a carico degli impianti che abbiano violato i valori limite di qualità dell'aria.

#### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (ART. 256, d.lgs. n. 152/2006)**

*"(omissis)*

*4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (omissis)".*

#### **Art. 1, legge n. 150/1992**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni<sup>(2)</sup>:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9*

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>18 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione<sup>(3)</sup>.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni (omissis)".

La norma sanziona molteplici condotte, tutte poste a tutela dell'incolumità di determinate specie animali e vegetali richiamate dalla normativa comunitaria di settore, tra cui: i) importazione; ii) esportazione; iii) utilizzo; iv) trasporto; v) commercio; vi) detenzione; vii) acquisto.

L'Autorità di Gestione Amministrativa preposta, in Italia, al rilascio di tali licenze è il Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale - Divisione III - Politiche settoriali.

La Giurisprudenza ha stabilito che nella nozione di "esemplare" va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso, mentre in quella di "oggetto" va compreso il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di esso.

### **Art. 2. legge n. 150/1992**

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni<sup>(8)</sup>:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>19 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <b>-12-2015</b>	04

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento <sup>(9)</sup>.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi (omissis)".

I fatti previsti dalle lettere da a) alla lettera f) sono del tutto identici a quelli tipizzati alle stesse lettere dell'articolo 1, pur concernendo esemplari di specie soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è, infatti, quella alternativa dell'ammenda o dell'arresto con possibilità di oblazione.

### **Art. 3-bis. legge n. 150/1992**

"1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (omissis)".

Le condotte sanzionate sono variegata e coprono le diverse ipotesi di falsità (materiale o ideologica) in atti commesse dal privato o dal pubblico ufficiale in relazione ai certificati, licenze o altri documenti rientranti nella disciplina di cui alla Legge n. 150/1992.

Nella specie:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

[...omissis]

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>20 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento CITES;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

[...omissis]

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento CITES.

#### **Art. 6. Legge n. 150/1992**

“(omissis)

4. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila (omissis)”.*

La norma in esame, al comma 1, sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Il D.M. 18 maggio 1992 individua le specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica ed il D.M. 19 aprile 1996 contiene l'elenco delle specie animali pericolose per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

Nel caso di giardini zoologici, parchi nazionali, acquari e delfinari, circhi e mostre faunistiche, che abbiano rispettato le prescrizioni previste per i rispettivi settori, la fattispecie non si realizza.

#### **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, legge n. 549/1993)**

“1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego*

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>21 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)]<sup>(3)</sup>.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

La norma tutela la salubrità dell'atmosfera (rectius: ozono stratosferico) dall'immissione di idrocarburi. La norma determina le sanzioni di natura penale per le fattispecie contravvenzionali indicate dai commi 1 e ss.: i) produzione; ii) consumo; iii) importazione; iv) esportazione; v) detenzione; vi) commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge.

#### **Inquinamento doloso (art. 8. d.lgs. n. 202/2007)**

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 (omissis).

#### **Inquinamento colposo (art. 9. d.lgs. n. 202/2007)**

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000<sup>(3)</sup>.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

Scopo della Direttiva è stato quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento degli spazi marini e di garantire che ai responsabili degli scarichi, effettuati

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>22 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

intenzionalmente o anche solo per grave negligenza vengano comminate adeguate sanzioni, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino.

## 2 - Processi e attività sensibili ai reati ambientali

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", da intendersi come quelle attività della Fondazione nel cui ambito potrebbero essere commessi reati.

### 2.1 Attività sensibili

Attraverso l'analisi dei processi della Fondazione, sono state individuate le seguenti attività "sensibili".

Processo: **Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento rifiuti (art. 256, d.Lgs. 152/2006)**

Attività: gestione dell'iter per il corretto smaltimento dei rifiuti sanitari provenienti da attività veterinaria.

Area: Direzione Scientifica

Processo: **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs 152/2006)**

Attività: predisposizione e compilazione dei registri e dei certificati relativi ai rifiuti pericolosi.

Area: Direzione Scientifica, Direzione Amministrativa.

Processo: **Tracciabilità dei rifiuti. (art. 260 bis, D. Lgs 152/2006)**

Attività: Certificazione prevista dal SISTRI.

Area: Direzione Audit

Processo: **Salvaguardia incolumità animali e utilizzo e trasporto degli stessi secondo le prescrizioni normative (art. 1 – L. 150/1992 lettera b, c, d)**

Attività: gestione delle autorizzazioni e della documentazione prevista.

Area: Organi Direzione Amministrativa, Ufficio Acquisti.

## 3 - Sistema dei controlli

Nello svolgimento delle Attività Sensibili la Fondazione Bioparco si ispira:

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>23 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

- agli *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione;
- ai controlli specifici applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per le quali sono individuati.

### 3.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo prevedono:

- l'esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- la segregazione dei compiti;
- l'esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate
- che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

### 3.2 Criteri di condotta

Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo, in ordine alle proprie competenze devono attuare comportamenti in conformità agli obblighi contemplati dal Modello Organizzativo nell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale e che garantiscono il rispetto e la tutela dell'Ambiente.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

### 3.3 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito descritti.

#### Procedura

**Processo: Gestione degli adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti in base alle disposizioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006**

#### Scopo della procedura

La presente procedura ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo relativamente alle attività svolte nell'ambito del processo di gestione

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>24 di 28</b>
<b><u>PARTE SPECIALE E REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

degli adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi in base alle disposizioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Quanto definito dalla presente procedura è volto a garantire il rispetto, da parte di coloro che a vari livelli sono coinvolti nel processo.

La procedura si applica a tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività del suddetto processo.

Tutti i coloro che operano per conto della Fondazione nell'ambito del processo di cui sopra devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del Decreto 231.

#### Soggetti coinvolti

Il processo di gestione degli adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti in base alle disposizioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 prevede il coinvolgimento secondo le rispettive competenze, delle seguenti Funzioni aziendali:

- Presidente;
- Direttore Generale;
- Direzione veterinaria ed eventuali altre direzioni delegate;
- Società esterna di raccolta e trasporto smaltimento rifiuti.

#### Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti attività:

1. Selezione e affidamento dell'incarico alla Società esterna;
2. Gestione dei rapporti con la Società di raccolta e trasporto smaltimento dei rifiuti;
3. Predisposizione e archiviazione della documentazione attestante l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in base a quanto disposto dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

#### Attività di controllo e criteri di comportamento

I soggetti che sono coinvolti hanno l'obbligo di garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto 231, ed in particolare, è fatto divieto:

- di fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti;
- di ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza in genere.

#### Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti in base alle disposizioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 qualora vengano a conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali che possano integrare le fattispecie di reato ai



<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>25 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

sensi del Decreto 231 o comunque qualsiasi altro evento inusuale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle funzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Il Direttore dell'area delegata, garantirà, coordinando le strutture di propria competenza, la costante tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in appositi archivi, tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto.

## **Procedura**

**Processo: Svolgimento delle attività per il rispetto degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in base alle disposizioni di cui all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006.**

### Scopo della procedura

La presente procedura ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo relativamente al processo che prevede lo svolgimento delle attività volte a garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in base alle disposizioni di cui all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006.

Quanto definito dalla presente procedura è volto a garantire il rispetto, da parte di coloro che a vari livelli sono coinvolti nel processo.

La procedura si applica a tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività del suddetto processo.

Tutti i coloro che operano per conto della Fondazione nell'ambito del processo di cui sopra devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del Decreto 231.

### Soggetti coinvolti

Le attività volte a garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in base alle disposizioni di cui all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 prevedono il coinvolgimento secondo le rispettive competenze, delle seguenti Funzioni aziendali:

- Presidente;
- Direttore Generale;
- Direzione veterinaria ed eventuali altre direzioni delegate;
- Società esterna di raccolta e trasporto smaltimento rifiuti.

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>26 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

### Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti attività:

1. Individuazione e indicazione della documentazione da predisporre indicando, per ciascun documento, ruoli e responsabilità delle Direzioni competenti;
2. Predisposizione della documentazione;
3. Invio dell'informativa alle Autorità competenti.

### Attività di controllo e criteri di comportamento

I soggetti che sono coinvolti devono garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto 231. In particolare, le Direzioni competenti hanno l'obbligo di archiviazione in forma cartacea e/o elettronica della documentazione prodotta nell'ambito delle attività di cui al presente processo.

E' fatto comunque divieto fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti nonché porre in essere comportamenti che possano ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza in genere.

### Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo che prevede lo svolgimento delle attività necessarie per il rispetto degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in base alle disposizioni di cui all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, qualora vengano a conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali che possano integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 o comunque qualsiasi altro evento inusuale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle funzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Il Direttore dell'area delegata, garantirà, coordinando le strutture di propria competenza, la costante tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in appositi archivi, tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto.

### **Procedura**

**Processo: Svolgimento delle attività per garantire la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 260 del D.Lgs. 152/2006.**

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>27 di 28</b>
<b><u>PARTE SPECIALE E REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

### Scopo della procedura

La presente procedura ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo relativamente al processo che prevede lo svolgimento delle attività volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 260 del D.Lgs. 152/2006.

Quanto definito dalla presente procedura è volto a garantire il rispetto, da parte di coloro che a vari livelli sono coinvolti nel processo.

La procedura si applica a tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività del suddetto processo.

Tutti i coloro che operano per conto della Fondazione nell'ambito del processo di cui sopra devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del Decreto 231.

### Soggetti coinvolti

Le attività volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 260 del D.Lgs. 152/2006 prevedono il coinvolgimento secondo le rispettive competenze, delle seguenti Funzioni aziendali:

- Presidente;
- Direttore Generale;
- Direzione Audit;
- Società esterne.

### Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti attività:

1. Selezione tramite gara d'appalto della Società incaricata alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti;
2. Gestione dei rapporti con le Società di cui sopra;
3. Gestione dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR);
4. Smaltimento di rifiuti viene effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR).

### Attività di controllo e criteri di comportamento

I soggetti che sono coinvolti devono garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto 231. In particolare, le Direzioni competenti hanno l'obbligo di archiviazione in forma cartacea e/o elettronica della documentazione prodotta nell'ambito delle attività di cui al presente processo.

E' fatto comunque divieto fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti nonché porre in essere comportamenti che possano ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza in genere.

<b>Fondazione Bioparco di Roma</b>	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo</b>	Pagina <b>28 di 28</b>
<b>PARTE SPECIALE E <u>REATI AMBIENTALI</u></b>	Aggiornamento documento con Legge 30/11/2017/2015 n. 179	
	<b>DATA</b>	<b>REVISIONE</b>
	28/11/2018 <del>12-2015</del>	04

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo che prevede lo svolgimento delle attività volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 260 del D.Lgs. 152/2006, qualora vengano a conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali che possano integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 o comunque qualsiasi altro evento inusuale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle funzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Il Direttore dell'area delegata, garantirà, coordinando le strutture di propria competenza, la costante tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in appositi archivi, tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto 231.

Roma, 28/11/2018

Il Presidente